

COMUNE DI MARLIANA

- ELEMENTI COSTITUTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI MARLIANA E' L'ENTE AUTONOMO LOCALE ATTRAVERSO IL QUALE GLI ABITANTI DETERMINANO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA LORO COMUNITA' IN FORZA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA ANCHE CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. I CANONI ORGANIZZATIVI CONTENUTI NEL PRESENTE STATUTO, CHE HA VALENZA DI NORMATIVA DI GRADO SUBPRIMARIO, INCONTRANO I SOLI LIMITI DEI PRINCIPI RISCOINTRABILI NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E NELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA ALLA TUTELA DEI VALORI SOCIALI DI CUI LA COMUNITA' E' ESPRESSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VALORI DELLA FAMIGLIA E DI OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER UNA PIU' COMPIUTA FORMAZIONE DEI CITTADINI E SI IMPEGNA A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALLA VITA DELL'ENTE. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' IN BASE AI PRINCIPI DI SOLIDARIETA' E SUSSIDIARIETA' EQUITA' TRASPARENZA ED EFFICIENZA.

05. IL COMUNE SI IMPEGNA ALTRESI' A SALVAGUARDARE E TUTELARE IL TERRITORIO COMUNALE QUALE BENE DELLA COMUNITA' GARANTENDONE L'INTEGRITA' E LA CORRETTA UTILIZZAZIONE ANCHE ATTRAVERSO IL PATRIMONIO COMUNALE.

06. IL COMUNE VALORIZZA LE RISORSE DELLA COMUNITA' LOCALE PROMUOVENDONE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

07. IL COMUNE COORDINA LA PROPRIA AZIONE CON QUELLA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI E DELLA COMUNITA' MONTANA ANCHE AL FINE DI OTTIMIZZARE LE PROPRIE RISORSE, RIDURRE LE SPESE E RENDERE EFFICIENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI, E PRODUTTIVI GLI INVESTIMENTI.

08. IL COMUNE CONCORRE ALLA CRESCITA ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLA SUA TIPICA ESPRESSIONE TURISTICO- RESIDENZIALE INSERITA IN UN CONTESTO SILVO-MONTANO LA CUI CURA E' STATA DA SEMPRE VOCAZIONE PRIMARIA E PATRIMONIO IMPRESCINDIBILE DEI CITTADINI.

09. IL COMUNE DI MARLIANA AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE NETTA DELLA FUNZIONE POLITICA DA QUELLA GESTIONALE. A TAL FINE E' CRITERIO BASILARE DI DISCRIMINE NELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI ORGANI DELL'ENTE, QUELLO PER IL QUALE AGLI ORGANI ELETTIVI SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANDO, ALL'INTERNO DI QUESTA SFERA, UNA COMPETENZA RESIDUALE ALLA GIUNTA COMUNALE; MENTRE ALL'ESTERNO DI TALE SFERA, OGNI ALTRO COMPITO SPETTERA' AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI, INTENDENDOSI PER TALI I DIPENDENTI IN POSSESSO DI ALMENO LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI MARLIANA, CON AUTONOMIA DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO PUR NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, PROMUOVE LO

SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA.

03. A TAL FINE IL COMUNE DI MARLIANA, PONENDO IL RISPETTO E L'ELEVAMENTO DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA AL CENTRO DELLA SUA ATTENZIONE:

A) TUTELA LA SALUTE DELL'INDIVIDUO, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, FAVORENDO SPECIALMENTE LA DIFFUSIONE DELLA MEDICINA PREVENTIVA;

B) TUTELA I CITTADINI DEBOLI O SVANTAGGIATI;

C) PROMUOVE LA PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, IL DIRITTO ALLO STUDIO ED AL LAVORO;

D) GARANTISCE AI MINORI I DIRITTI SANCITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'INFANZIA;

E) CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO ECONOMICO EQUILIBRATO NONCHE' ALLA VALORIZZAZIONE ED ALL'UTILIZZAZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO SALVAGUARDANDO LE SUE BELLEZZE E CARATTERISTICHE NATURALI;

F) CONCORRE, IN ACCORDO ALLE DIRETTIVE DI POLITICA ECONOMICA GENERALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI, ALLE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE PROTESE, ALLA CRESCITA DELL'IMPREDITORIALITA', SINGOLA, ASSOCIATA E SOPRATTUTTO COOPERATIVISTICA;

G) CURA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALVAGUARDANDO LE RISORSE, APPRESTANDO STRUTTURE E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA;

H) FAVORISCE LA CREAZIONE DI ISTITUZIONI CULTURALI E AI LIBERE ASSOCIAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI E SOPRATTUTTO DEI GIOVANI;

I) INCORAGGIA LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, LA SUA PRATICA DILETTANTISTICA E AMATORIALE, INCENTIVANDOLA CON LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADEGUATE EDI IDONEI SERVIZI;

L) CONSERVA E VALORIZZA LE TRADIZIONI LOCALI, GLI USI E I COSTUMI NONCHE' IL PATRIMONIO E LE PROPRIETA' COLLETTIVE;

M) RICONOSCE LA TUTELA DELL'AMBIENTE VALORE FONDAMENTALE DELLA COMUNITA'. A TAL FINE PROTEGGE LE RISORSE NATURALI CHE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO;

N) ADOTTA TUTTE LE MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' DI MARLIANA DI CUI AI COMMI CHE PRECEDONO, GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO E ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI, TURISTICHE E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DA TUTTI I CITTADINI, CONCORRENDO ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA E ALLA DIFESA DEL LORO STATO DI BENESSERE.

05. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI. TUTTAVIA IL COMUNE DI MARLIANA PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE O ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L'EROGAZIONE

DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE. AL COMUNE SPETTA LA RESPONSABILITA' DI ASSOLVERE AL COMPLESSO DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE COSI' COME MEGLIO INDICATO NEI CAPOVERSI CHE PRECEDONO, SALVO I COMPITI CHE LA LEGGE DEMANDA ALLO STATO, ALLA REGIONE ALLA PROVINCIA O AD ALTRO ENTE PUBBLICO.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI MARLIANA REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE TOSCANA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA DI PISTOIA E LA REGIONE TOSCANA SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARLIANA E' COSTITUITO DAL CAPOLUOGO E DALLE FRAZIONI DI: CASORE, SERRA, MOMIGNO, AVAGLIO E MONTAGNANA; NONCHE' DALLE LOCALITA': GORAILO, PANICAGLIORA, FEMMINAMORTA, GRATI, FAGNO, PETROLO, GIAMPIERONE ED ALTETO, E, DAGLI ALTRI NUCLEI E CASE SPARSE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER UNA SUPERFICIE DI 4329 HA. CIRCA, SU DI UN DISLIVELLO ALTIMETRICO CHE OSCILLA DAI 178,80 MT. DEL CAPOLUOGO AI 1077,80 MT. DELLA FRAZIONE DI MOMIGNO, RAPPRESENTANDO IL 04, 50% DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. LE COORDINATE GEOGRAFICHE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI: LAT. :

43. 55 - 18,45 - N - LONG. : 10 - 46 - 06,57 E .

03. IL COMUNE DI MARLIANA, GEOGRAFICAMENTE CONFINA: A NORD CON IL COMUNE DI PITEGLIO, A NORD-EST ED A EST CON IL COMUNE DI PISTOIA, A SUD-EST CON IL COMUNE DI SERRAVALLE P.SE , A SUD CON I COMUNI DI MONTECATINI TERME E MASSA E COZZILE, AD OVEST CON IL COMUNE DI PESCIA.

04. SCORRONO NEL SUO TERRITORIO IL FIUME NIEVOLE ED IL TORRENTE VINCIO OLTRE A NUMEROSI CORSI D'ACQUA SECONDARI.

05. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE, UBICATA NEL CAPOLUOGO IN VIA CHIESA N. 05 ; LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGONO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 13 UBICATO SEMPRE NEL CAPOLUOGO. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

06. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO UBICATO IN VIA DELLA CHIESA, N. 05 , E NELLA SEDE DISTACCATA DELLA FRAZIONE DI MONTAGNANA, VIA PER MONTAGNANA N. 352 , APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE OD UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, CERTIFICANDONE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

EMBLEMI DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI MARLIANA HA UN PROPRIO EMBLEMA ARALDICO STABILITO CON DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO IN DATA 26.05.37 E LA SUA BLASONATURA E' LA SEGUENTE: "ARGENTO ALLA MARLIA FERRIGNA FIANCHEGGIATA DALLE DUE LETTERE M.A. DI NERO" .

02. E' NELL'INTENTO DEL COMUNE DI MARLIANA ATTIVARE LA PROCEDURA PER OTTENERE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCESSIVO DEL GONFALONE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

04. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' COSTITUITO DALLA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMMA DELLA REPUBBLICA.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01 - L'ORDINAMENTO

ART. 07

ORGANI ELETTIVI E MODALITA' DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. SONO ORFANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DI ALMENO N. 03 COMPONENTI ASSEGNATI, PER QUANTO CONCERNE LA GIUNTA E DI N. 08 COMPONENTI ASSEGNATI, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSIGLIO ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. GLI ASTENUTI CONCORRONO A DETERMINARE IL NUMERO DEI PRESENTI, MA NON VENGONO COMPUTATI TRA I VOTANTI. NELLE VOTAZIONI SEGRETE LE SCHEDE BIANCHE, NULLE O NON LEGGIBILI SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, ALLORQUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA'

DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTA SVOLTA A MENO CHE QUESTO APPREZZAMENTO O QUESTA VALUTAZIONE NON SIA EFFETTUATO CON RIGUARDO ALLA LORO NOMINA O DESIGNAZIONE A COMPONENTI DI ORGANI, OVVERO ALLA LORO REVOCA.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, O DA QUESTO STESSO STATUTO AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE E DELL' AUSILIO DEL PERSONALE DIPENDENTE, SECONDO ANCHE QUANTO PIU' PUNTUALMENTE INDICATO NEL SUCCESSIVO QUINTO COMMA DELL' ARTT. 45 . IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALE EVENIENZA E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA SONO FIRMATI SULL' ORIGINALE SECONDO QUANTO SEMPRE INDICATO NEL SUCCESSIVO QUINTO COMMA DELL' ARTT. 45 DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE. LE COPIE CONFORMI ALL' ORIGINALE DEI VERBALI DELLE PREDETTE SEDUTE, DA INVIARSI ALL' ORGANO DI CONTROLLO OVVERO AGLI ALTRI DESTINATARI PER LEGGE, OVVERO DA CONSEGNARSI AI CITTADINI RICHIEDENTI, POSSONO ESSERE FIRMATE E RILASCIATE ANCHE DAI FUNZIONARI DI SEGRETERIA.

07. NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE RISULTA ELETTA LA PERSONA CHE HA OTTENUTO PIU' SUFFRAGI A PRESCINDERE DALLE REGOLE STATUITE NEL PREGRESSO SECONDO COMMA. QUALORA POI SI TRATTI DI NOMINARE CONTEMPORANEAMENTE PIU' PERSONE SI ADOTTA ANCORA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, A SCALARE. RESTA SALVA LA GARANZIA

DELLA RAPPRESENTANZA OBBLIGATA DELLA MINORANZA, ALLORCHE' SI TRATTI DI ELEGGERE O DESIGNARE ALMENO TRE MEMBRI, ADOTTANDOSI QUI IL PRINCIPIO DEL VOTO LIMITATO OVVERO SECONDO QUANTO INDICATO AL COMMA CHE SEGUE DEL VOTO SEPARATO.

08. SALVO DIVERSA SPECIFICA DISPOSIZIONE DI LEGGE, LE MINORANZE POSSONO RICHIEDERE, NEL CASO IN CUI LA NOMINA O DESIGNAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DI ORGANI SPETTI PARITARIAMENTE, PER DISPOSTO NORMATIVO, ALLE MAGGIORANZE ED ALLE MINORANZE CONSILIARI, CHE LE RELATIVE VOTAZIONI SIANO EFFETTUATE SEPARATAMENTE CON LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA MAGGIORANZA EDI

QUELLI COMPONENTI LE MINORANZE. A TAL FINE SI INTENDONO COMUNQUE FAR PARTE DELLE MINORANZE QUEI CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO VOTATO A FAVORE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

09. NESSUNA MAGGIORANZA QUALIFICATA E' PREVISTA PER L' APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI, MUTUI E CONSUNTIVI, NONCHE' PER GLI ATTI

CONNESSI O DI PROIEZIONE, COME I BILANCI PLURIENNALI, RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, PURCHE' AL VOTO PARTECIPATI ALMENO N. 08 (OTTO) COMPONENTI ASSEGNATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 08

RUOLO E COMPETENZE GENERALI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' DI MARLIANA, DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI ED AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA.

ART. 10

SPECIFICAZIONI DI DETTAGLIO IN TEMA DI COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO, SECONDO ANCHE IL RICHIAMO DEL CONTENUTO NEL COMMA DI ESORDIO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI EFFIGIATI NELLE LETTERE DA A) AD N) DEL SECONDO COMMA, ARTT. 32, DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990

02. ESEMPLIFICATAMENTE LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO SI SVOLGE NEI SEGUENTI AFFARI:

A) PER LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE RIGUARDANTI IL BILANCIO; PER I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI; PER I CONTI CONSUNTIVI; NONCHE' PER I DEBITI FUORI BILANCIO;

B) PER I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI; PER I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI; PER LA LORO ATTUAZIONE; PER LE EVENTUALI DEROGHE A TALI PIANI; PER I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE, NONCHE' PER L'APPROVAZIONE DI LOTTIZZAZIONI EDI PIANI DI RECUPERO;

C) PER L'APPROVAZIONE DI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E CORRELATIVI PIANI FINANZIARI PER L'APPROVAZIONE DI PIANI FINANZIARI

ATTINENTI SINGOLI INTERVENTI;

D) PER GLI STORNI E VARIAZIONI DI BILANCIO IVI COMPRESSE LE LORO RATIFICHE ENTRO 60 GIORNI DALL' ASSUNZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO

ARTT. 26 , LETT. V);

E) PER GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'

ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 ;

F) PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE;

G) PER L' ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E DI SERVIZI RIGUARDANTI LE MATERIE O MATERIE AFFINI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA;

H) PER L' ACQUISTO, LA VENDITA ELA PERMUTA DI TERRENI E BENI IMMOBILI, NONCHE' PER GLI ATTI CONCERNENTI I DIRITTI REALI PARZIALI DI GODIMENTO E DI GARANZIA;

I) PER LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E RELATIVE MODIFICHE.

L) PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE REGOLE CHE PRESIDONO ALL' ASSUNZIONE ED ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;

M) PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DI CONSIGLIERI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MARLIANA IN ORGANISMI, ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI;

N) PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L' EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

O) PER GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE EVENTUALI AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI EVENTUALI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

P) PER GLI INDIRIZZI E CRITERI GENERALI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 E DELL' ARTT. 32 ,

SECONDO COMMA, LETT. A), DELLA LEGGE 142 DEL 1990 , SULLA BASE DEI QUALI IL SINDACO DOVRA' CONFORMARSI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

Q) PER LA REGOLAMENTAZIONE ATTINENTE L' USO ESTERNO DEL GONFALONE, UNA VOLTA OTTENUTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 06 ;

R) PER IL RIFIUTO TOTALE O PARZIALE DELLA RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 26 , LETT. V) ADOTTANDO, IN TAL CASO, I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

03. PER PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, SI INTENDONO QUEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI OPERE PUBBLICHE INDIVIDUATE SPECIFICATAMENTE (PER OGGETTO, PER IMPORTO DI MASSIMA, PER FINALIZZAZIONE E PER LE ALTRE CONNOTAZIONI DETERMINANTI) CON INDICAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA IN UN PIANO, NEL BILANCIO, NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA OD IN QUANTO ALTRO POSSA ASSUMERE LA QUALIFICA DI ATTO FONDAMENTALE DEL CONSIGLIO.

04. CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA F) COMPETE AL CONSIGLIO LA ISTITUZIONE, SE FACOLTATIVA, DI TRIBUTI, STATUENDONE LA RELATIVA DISCIPLINA APPLICATIVA, MENTRE LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE SONO COMUNQUE ATTRIBUITE ALLA GIUNTA COMUNALE.

05. IN RELAZIONE ALLA LETTERA H) DEL PRECEDENTE SECONDO COMMA, LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA ALLA GIUNTA, QUALORA IL TERRENO INTERESSATO SERVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA OPERA PUBBLICA GIA' INDIVIDUATA , CON LA RELATIVA UBICAZIONE E CON L'INDICAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRSI PER STABILIRE IL CORRISPETTIVO DA EROGARSI DAL COMUNE, IN ATTI CORRISPONDENTI A QUELLI EFFIGIATI NEL PREGRESSO TERZO COMMA DI QUESTO ARTICOLO.

ART. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. IL SINDACO PRESIEDE ALTRESI' LA SEDUTA OVE SIA IN DISCUSSIONE L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO. IN ASSENZA DEL SINDACO E VICE-SINDACO LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIEDUTE DALL'ASSESSORE ANZIANO PRESENTE E IN ASSENZA DI OGNI ASSESSORE DAL CONSIGLIERE ANZIANO PRESENTE.

04. IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, MUNITO DEI PARERI DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA, ALMENO 36 (TRENTASEI) ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA TRATTAZIONE DEL RELATIVO OGGETTO, SALVO CHE IL CONSIGLIO SIA STATO CONVOCATO D'URGENZA NEL QUAL CASO E' SUFFICIENTE IL DEPOSITO 12 (DODICI) ORE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA CONSILIARE. GLI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA (QUALI I REGOLAMENTI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE ETC.) DEVONO ESSERE TRASMESSI AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI IN UNA CON LA NOTIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA ANCHE DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA , SE ATTINENTE ALL'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, DAL RELATIVO TESTO, E, SE ATTINENTE ALLA DISCUSSIONE DI UNA MOZIONE, DAL TESTO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL TERZO COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 12

DISERZIONE DELLE SEDUTE E SECONDA CONVOCAZIONE

01. TRASCORSI 60 (SESSANTA) MINUTI DALL'ORA FISSATA SENZA CHE SI SIA RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE E ALLORCHE' TALE NUMERO VENGA MENO NEL CORSO DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

02. PER LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SI INTENDE SOLTANTO QUELLA CHE SUSSEGUE ALLA SEDUTA ANDATA DESERTA OVVERO A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON POTRA' COMUNQUE TENERSI OLTRE OTTO GIORNI DALLA SEDUTA DI CUI AL PRIMO COMMA, NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO STATI GIA' INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI N. 05 CINQUE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E LA PROPOSTA POSTA IN DISCUSSIONE DEVE OTTENERE ALMENO TRE VOTI VALIDI FAVOREVOLI PER RITENERSI APPROVATA.

04. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE DIVENGONO OGGETTO DELLE SUCCESSIVE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE.

05. PER L'IMPORTANZA DELLE QUESTIONI, E' TUTTAVIA VIETATO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DI N. 08 (OTTO) CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, I SEGUENTI ATTI:

A) LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;

B) LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;

C) LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;

D) LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

E) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;

F) I REGOLAMENTI;

G) I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;

H) I PIANI REGOLATORI GENERALI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI;

I) I PROGRAMMI;

L) IL CONTO CONSUNTIVO;

M) LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;

N) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;

O) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI;

P) L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

Q) L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL REVISORE DEI CONTI.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' DI MARLIANA ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OVVERO ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, ALLA QUALE VENGONO COMUNICATE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

06. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SUGLI OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI AL SINDACO O AGLI ASSESSORI, INDICANDONE IL DESTINATARIO, CHE DA' RISPOSTA SCRITTA; POSSONO ALTRESI' PRESENTARE MOZIONI, CHE VENGONO INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, SALVO CHE AI SENSI DEL QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 11 , SIA STATA RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" .

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO D'OTTENERE:

A) DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

B) DAL SEGRETARIO COMUNALE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTINO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA.

05. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

08. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

09. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO, DECORSO IL TERMINE DI 10 (DIECI) GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

10. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA, ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA USCENDO DALLA SALA, PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE CIO' SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO D'INTERESSI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

03. LA STESURA DEL REGOLAMENTO, DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, SARA' DI COMPETENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI CHE LO RIMETTERANNO AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA SUA APPROVAZIONE.

ART. 16

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, AD ECCEZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI O TEMPORANEE SALVO LA GARANZIA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO PRESENTE IN CONSIGLIO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI: TECNICI, ORGANI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI, E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

CAPO 03 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. ESERCITA ATTIVITA' D'IMPULSO E PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLETTIVITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI.

05. LA GIUNTA E' POLITICAMENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

ART. 19

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. QUALORA DETTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO VENGA PRESENTATO OLTRE I TRE GIORNI STABILITI O IN CORSO DI SEDUTA, LA STESSA VA AGGIORNATA DI 24 (VENTIQUATTRO) ORE.

02. NEL CASO SIANO STATE PRESENTATE PIU' PROPOSTE, ESSE SONO SOTTOPOSTE AD UN'UNICA DISCUSSIONE UNITAMENTE ALLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E SONO VOTATE A PARTIRE DA QUELLA CHE E' SOTTOSCRITTA DAL MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI.

03. LA VOTAZIONE SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVVIENE PER APPELLO NOMINALE.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINANTI DALLA LEGGE.

05. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL QUARTO COMMA, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI GRADO 01 .

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI SCELTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IN RELAZIONE AI CASI IN CUI RILEVI L'ANZIANITA' DELL'ASSESSORE, QUESTA VIENE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA' ANAGRAFICA.

ART. 21

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA.
03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON DOPO DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
04. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.
05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA PROVOCA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 23

DIMISSIONE SINGOLE DI ASSESSORI ED ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

01. LE DIMISSIONI DI ASSESSORI SONO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DELLE STESSE, IL SEGRETARIO COMUNALE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO DEVE, ENTRO I SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE E DEVE CONTESTUALMENTE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE DIMISSIONARIO, PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A SETTE GIORNI E NON SUCCESSIVA A QUINDICI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA. IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON VOTO PALESE PER APPELLO NOMINALE.
02. QUALORA LA PROPOSTA NON VENGA APPROVATA, ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI IL SINDACO DEVE CONFERMARE O MODIFICARE LA PRECEDENTE PROPOSTA E CONVOCARE UNA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER UNA DATA RICADENTE ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRECEDENTE SEDUTA.
03. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO PER OGNI ALTRA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE, FERMO

RESTANDO CHE L' ASSESSORE CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. NEL CASO SPECIFICO CHE, CON PROPOSTA SCRITTA, IL SINDACO PROPONGA LA REVOCA DI UN ASSESSORE E LA SUA SOSTITUZIONE CON ALTRO CONSIGLIERE, LA PROPOSTA MEDESIMA NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MOTIVATA.

05. IL CONSIGLIO PROVVEDE, SU ENTRAMBE LE PROPOSTE, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE LA NOMINA DEL SOSTITUTO CHE DA LUOGO ALLA CESSAZIONE DELL' ASSESSORE REVOCATO.

ART. 24

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, SECONDO ANCHE LA PRECISAZIONE RIPORTATA NELLA SUCCESSIVA LETTERA D) DELL' ARTT. 31 . IL SINDACO STABILISCE ALTRESI' L' ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L' INTERVENTO DI ALMENO TRE COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA STESSA.

03. IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI COMPETENZA, POSSONO RIVOLGERE PROPOSTE SCRITTE. OLTRE AL SEGRETARIO CHE VI PARTECIPA PER LEGGE, POSSONO ESSERE CHIAMATI ALLE SEDUTE DI GIUNTA I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER FORNIRE INFORMAZIONI E VALUTAZIONI SU MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

04. L' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, PER QUANTO NON DISPOSTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, SONO STABILITI DALLA GIUNTA STESSA CON PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 25

COMPETENZA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L' ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE OVVERO AI FUNZIONARI DELL' ENTE.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI COSI' COME DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA INVIA PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' SVOLTA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA ESERCITA L' INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRIVILEGIANDO SEGNOTAMENTE LA SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI GENERALI IN LUOGO DI MOLTEPLICI ATTI SPECIFICI E SINGOLARI. E' SEMPRE RISERVATA ALLA GIUNTA L' INIZIATIVA, ANCHE SULLA BASE DI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE PROPOSTE INERENTI AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , LETTERA B), SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ED ALLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALL' ASSUNZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

ART. 26

ATTRIBUZIONI SPECIFICHE E DI DETTAGLIO

01. FERMO RESTANDO LE SPECIFICAZIONI GIA' ENUCLEATE NEL CORPO DEL PRECEDENTE ARTT. 25 , LA GIUNTA COMUNALE DI MARLIANA, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, SVOLGE LE PARTICOLARI ATTRIBUZIONI DI CUI AL COMMA CHE SEGUE.

02. LA GIUNTA, SEGNATAMENTE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO:

A) APPROVA I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE NONCHE' I PROGETTI GIA' PREVISTI IN PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, OVVERO NEGLI ALTRI ATTI DI CUI E' PAROLA NEL TERZO COMMA DEL PREGRESSO ARTT. 10 ;

B) APPROVA LE CONVENZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI PROGETTI DI MASSIMA DI LAVORI PUBBLICI, NONCHE' TUTTE LE CONVENZIONI DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE GIA' PREVISTE IN PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO; APPROVA TUTTE LE ALTRE CONVENZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INCARICHI PER FRAZIONAMENTO TERRENI, INCARICHI PER LA STIPULA DI CONTRATTI IN FORMA NOTARILE, INCARICHI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ETC.) ;

C) APPROVA LE DELIBERE DI IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA DA ASSUMERSI ALL'INIZIO ED IN CORSO D'ANNO, PER FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI CHE ABBIANO IL CARATTERE DELL'ORDINARIA RIPETITIVITA' (PULIZIA DELLE SCUOLE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI, PROPELLENTI PER I MEZZI DEL COMUNE, MATERIALE DI CANCELLERIA, TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE ETC.) , LE LOCAZIONI DI MOBILI ED IMMOBILI, LA SOMMINISTRAZIONI DI BENI E SERVIZI, CHE PUR IMPEGNANDO I BILANCI DI PIU' ESERCIZI FINANZIARI, ABBIANO IL CARATTERE DELLA CONTINUATIVITA' ;

D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA. DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E STABILISCE, SECONDO QUANTO GIA' SCOLPITO NEL PRECEDENTE ARTT. 10 , LA MODIFICA DI TARIFFE DERIVANTI DA LEGGI O DA ADEGUAMENTI AI COSTI DI ESERCIZIO;

G) NOMINA I MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI ED I CONCORSI PUBBLICI;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: INDIZIONE DI CONCORSI (COMPRESA L'APPROVAZIONE DEI BANDI RELATIVI), ASSUNZIONI CONSEGUENTI (COMPRESA TUTTE QUELLE A TEMPO DETERMINATO), COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER DIVERSA CAUSA (DIMISSIONI, DISPENSA, DESTITUZIONE, DECADENZA ETC.) . NONCHE' I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, SU PROPOSTA DELL'APPOSITA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 44 , SEMPRECHE' TALI ATTI NON RISULTINO RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

I) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE; CONCEDE TALI CONTRIBUTI ECONOMICI NEL RISPETTO DELL'APPOSITO REGOLAMENTO, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. W) DEL

SUCCESSIVO ARTT. 29 ;

J) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

K) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

M) DELIBERA I NUOVI INQUADRAMENTI ECONOMICI DEI DIPENDENTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI TRASFUSI IN APPOSITO DECRETO PRESIDENZIALE; APPROVA LE LIQUIDAZIONI AD OGNI SINGOLO DIPENDENTE DEL PREMIO INCENTIVANTE OVVERO DELLA QUOTA DI FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI;

N) DETERMINA ED APPROVA IL VERSAMENTO DI QUOTE CONSORTILI;

O) APPROVA IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' L'ATTO DI COLLAUDO.

P) DECIDE SULLE RISERVE PROPOSTE DALLE IMPRESE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE;

Q) APPROVA LE PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE AI PROGETTI ESECUTIVI, SE CONTENUTE ENTRO IL 30 (TRENTA) PER CENTO DELL'IMPORTO

DEI LAVORI A BASE D'ASTA, PREVISTI NEL PROGETTO ORIGINALE DELIBERATO;

R) APPROVA COMUNQUE TUTTE LE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIAZIONE DEL PROGETTO PRIMITIVO, ALLORCHE' TALI PERIZIE NON COMPORNO AUMENTO DEL MUTUO O AUMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE;

S) APPROVA L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLE IMPRESE RISULTATE VINCITRICI DELLE GARE D'APPALTO;

T) LA GIUNTA COMUNALE, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI LE VARIAZIONI DI BILANCIO IVI COMPRESI GLI STORNI

NELL'AMBITO DELLE SPESE CORRENTI DI ORDINARIA COMPETENZA CONSILIARE. LE SUDETTE DELIBERAZIONI DECADONO, SE NON INSERITE

NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PER LA RATIFICA, ENTRO SESSANTA GIORNI DA QUELLO DI ADOZIONE. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL SEGRETARIO COMUNALE;

U) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;

V) DA' LA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI UN PONTE RADIO. LA GIUNTA, ALTRESI', SU CONFORME PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE,

NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI, NON ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SORGESSERO FRA GLI

ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE E IDENTIFICA LE FIGURE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL REVISORE DEI CONTI.

CAPO 04 IL SINDACO

ART. 27

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA, OLTRECHE' POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE AL SUO UFFICIO.
05. ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI STABILITI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

ART. 28

DIMISSIONI DEL SINDACO

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO DEVONO ESSERE SEMPRE DATE PER ISCRITTO; OPPURE POSSONO ESSERE DATE A VOCE, MA VERBALIZZATE IN UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
02. LE DIMISSIONI SOTTOPOSTE A CONDIZIONE SI DANNO PER NON PRESENTATE.
03. LE DIMISSIONI NON SONO SOTTOPOSTE AD ACCETTAZIONE DOVENDOSI IL CONSIGLIO LIMITARE A PRENDERNE ATTO.
04. SINO AL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, LE DIMISSIONI SONO SEMPRE REVOCABILI.
05. LE DIMISSIONI DATE PER ISCRITTO DEVONO ESSERE FATTE PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.
06. AGLI EFFETTI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 , I SESSANTA GIORNI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE DECORRONO DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI RISULTANO, AI SENSI DEL PRIMO COMMA, VERBALIZZATE, ANCORCHE' LE STESSE NON RISULTANO INCLUSE NELL'ORDINE DEL GIORNO.
07. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIO DEVE TENERE LA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA, ESSENDO CURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO PROVVEDERE ALLA SUA CONVOCAZIONE RIMETTENDO GLI AVVISI AI CONSIGLIERI IN CARICA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:
 - A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE COMPRESA QUELLA IN GIUDIZIO ED E' COMPETENTE, SALVO LA RATIFICA DELLA GIUNTA IN TEMA DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI URGENTI SECONDO SPECIFICAZIONI CONTENUTE NEL SUCCESSIVO QUARTO COMMA DI QUESTO STESSO ARTICOLO.
 - B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLA ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 45 ;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM;
- J) PROVVEDE A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI DI REVOCHE E MODIFICHE RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI CUI ALLA LEGGE 10.05.76 , N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- K) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI IN CONFORMITA' AI PARERI RESI DAGLI APPOSITI ORGANI CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE SECONDO ANCHE QUANTO RICHIAMATO NEL PRIMO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 96);
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, RILASCIA, ALTRESI', LE CONCESSIONI CIMITERIALI;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA ALLA TUTELA IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DEL COMUNE;
- P) SENTITA LA GIUNTA E LE COMMISSIONI COMPETENTI IN MATERIA, ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- Q) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- R) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO OVVERO DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- S) ADOTTA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE E SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA EX LETTERA H) DEL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 26 .
- T) NOMINA I MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- U) EMANA GLI ATTI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ALL'APPALTATORE, SALVA L'APPROVAZIONE DI PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE;
- V) EROGA I CONTRIBUTI PER I QUALI RISULTINO VINCOLATIVAMENTE PREDEFINITI I PRESUPPOSTI DI EROGAZIONE E L'ENTITA' NEL LIMITE DI LIRE UN MILIONE;
- W) PROVVEDE ALLA PROMOZIONE ED ALLA STIPULA DI GEMELLAGGI SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE;
- X) PROVVEDE ALLA NOMINA DEL VICE-SEGRETARIO, SENTITA LA GIUNTA E SU

PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, NEI MODI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 46 ;

Y) EMANA GLI ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE DI ATTI GIA' ASSUNTI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLA NOMINA ED ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA O DELLA REGIONE NEI MODI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 32 , COMMA 02 LETTERA N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08. 06.1990 , N. 142 .

03. IL SINDACO HA SPECIFICAMENTE IL COMPITO DI PROMUOVERE, LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI SERVIZI PUBBLICI, DEGLI UFFICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, UNIFORMANDOLI A FLESSIBILITA' E PERSONALIZZAZIONE, PROMUOVENDO CONSULTAZIONI SPECIFICHE CON ASSOCIAZIONI E CATEGORIE DI UTENTI AL FINE DI ELABORARE IPOTESI RISPONDENTI AI BISOGNI DEI CITTADINI.

04. IL SINDACO PUO', IN VIA D'URGENZA, SOSTITUIRSI ALLA GIUNTA NELL'EMANAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DI QUESTA, DANDO ESPRESSAMENTE ATTO, NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, DELLE SPECIFICHE RAGIONI D'URGENZA CHE NON HANNO CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DA PARTE DELLA GIUNTA STESSA E DELLA NECESSITA' DI PROVVEDERE IN TEMPO UTILE. IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO PERDE EFFICACIA ED IL SINDACO RISPONDE PERSONALMENTE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DELLE EVENTUALI CONSEGUENZE PATRIMONIALI PRODOTTESI, QUALORA LA GIUNTA NON

RATIFICHI L' ATTO ENTRA 30 (TRENTA) GIORNI DALLA SUA EMANAZIONE.

05. IL SINDACO PROMUOVE CONTATTI E INCONTRI CHE GARANTISCONO COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, PROVINCIA, REGIONE, ISTITUZIONI STATALI, ENTI E ASSOCIAZIONI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE O FUNZIONARIO DI ALMENO LA 07- (SETTIMA) QUALIFICA FUNZIONALE, O DI APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL

CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI
DALLA GIUNTA.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO, SECONDO PUNTUALIZZAZIONI GIA' RIPORTATE NEL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 11 . QUANDO LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE UGUALMENTE ALLA CONVOCAZIONE, COSI' COME PREVISTO ANCHE AL QUINTO COMMA, SEMPRE, DEL PREGRESSO ARTT. 11 ;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE SECONDO QUANTO GIA' ESPLICITATO NEL PREGRESSO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 24 ;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, O A FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIRETTIVA APPARTENENTI ALMENO ALLA 70 (SETTIMA) QUALIFICA FUNZIONALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 32

IL VICE-SINDACO

- 01. IL VICE-SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA IMPEDIMENTO, COMPRESO QUELLE SPETTANTI AL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO. IL RELATIVO DECRETO DI DELEGA DEVE RIMANERE COSTANTEMENTE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, AL PREFETTO E ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 - L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 01. IL COMUNE DI MARLIANA DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL

PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 34

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA COMUNQUE MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNA PERSONA IMPIEGATA NELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA, DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' ED INTERCAMBIABILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 35

STRUTTURA E RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MARLIANA, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SARA' ORDINATA IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO, DI CUI AL PREGRESSO ARTT. 33 , CHE INDIVIDUERA' FORME E MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA COMUNALE INFORMATE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI BASE SARA' COSTITUITA DALLE UNITA' OPERATIVE SEMPLICI E COMPLESSE CHE POSSONO ASSUMERE CARATTERE DIFFERENZIATO IN RELAZIONE ALLA NATURA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE.

02. I RESPONSABILI DELLE PREDETTE UNITA' OPERATIVE SONO DIRETTAMENTE CHIAMATI ALL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' A GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, IL RENDIMENTO E LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, LA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE, CURANDONE L'INVENTARIAZIONE ED IL RELATIVO COSTANTE AGGIORNAMENTO.

03. AI FINI DEL PERSEGUIMENTO CONCRETO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 34 , ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PREDISPONGONO IL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE, INDICANDO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CHE VARRANNO ANCHE AL FINE DELL'AZIONAMENTO E DELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA', OVVERO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'APPOSITO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE ED I RESPONSABILI DELLE AREE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 38 AGISCONO SOTTO LA SOVRINTENDENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED IN CASO DI VACANZA,

ASSENZA O IMPEDIMENTO SONO SOSTITUITI DA ALTRO FUNZIONARIO, ANCHE DI QUALIFICA INFERIORE DELLA MEDESIMA AREA FUNZIONALE O AFFINE, CHE NE ASSUME TUTTI I COMPITI E RESPONSABILITA' MANTENENDO TUTTE LE PRECEDENTI MANSIONI. E' COMPITO DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA E DEI RESPONSABILI DELLE AREE PRECITATE RISOLVERE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI CHE SI VERIFICHINO ALL'INTERNO DEL PROPRIO SERVIZIO DI COMPETENZA O AREA.

05. E' COMPITO DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE ESPRIMERE IL PARERE TECNICO-LEGALE SULLE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , CURANDO LA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DELIBERATIVO.

06. AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SALVO LE SPECIFICAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTT. 42 E 43 , IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE, DOTATO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O EQUIPOLLENTE, OVVERO IN POSSESSO DI QUALIFICA PER L'ACCESSO ALLA QUALE SI RICHIEDA DETTO TITOLO DI STUDIO, HA LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DI UN SERVIZIO ANCHE STRUTTURATO ALL'INTERNO DI UN'UNITA' OPERATIVA.

07. ATTRAVERSO APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO, PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE, DA TENERSI A CADENZE NON SUPERIORI AL QUADRIMESTRE, VIENE GARANTITO IL NECESSARIO COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE UNITA' OPERATIVE.

ART. 36

CONTENUTI FONDAMENTALI E SCOPI DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

01. IL COMUNE DI MARLIANA PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E PERFEZIONAMENTO DELLA GENERALIZZATA INTRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATICI, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO DIPENDENTE.

02. AL FINE DI RENDERE CONCRETA LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, I DIPENDENTI POSSONO ESSERE TENUTI ALLA FREQUENZA DI CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO, DA TENERSI A SPESE DELL'ENTE E, POSSIBILMENTE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, PER ARRICCHIMENTI PROFESSIONALI, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

03. I COMPITI E LE MANSIONI DI CIASCUN DIPENDENTE UBBIDISCONO A CRITERI DI MASSIMA FLESSIBILITA', FAVORENDO LA MAGGIORE SOSTITUTIVITA' TRA LE MANSIONI DI OGNUNO.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;

E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

05. E' SEGNATAMENTE STABILITO CHE IL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARLIANA

SIA ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVICA, CON DIVIETO DI ESERCITARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O PROFESSIONALE. SINGOLE, ECCEZIONALI, DEROGHE POTRANNO ESSERE CONCESSE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA', LE CONDIZIONI E LE CAUTELE FISSATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE.

06. AL DIPENDENTE DEL COMUNE E' ALTRESI' FATTO OBBLIGO DI RISIEDERE NELL'AMBITO DEI CONFINI COMUNALI, SALVO AUTORIZZAZIONE IN SENSO CONTRARIO DA RENDERSI DAL SEGRETARIO COMUNALE, QUALORA CIO' SIA CONCILIABILE CON IL PIENO E REGOLARE ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI.

07. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI, PUBBLICI ED INTERNI, O DELLE PROVE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO E PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE, DEVONO ESSERE COMPOSTE DA TECNICI O ESPERTI, INTERNI OD ESTERNI, ALMENO NEL NUMERO NECESSARIO PER COSTITUIRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. IN OGNI CASO TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ADEGUATI TITOLI DI STUDIO RISPETTO AL TIPO DI POSTO MESSO A CONCORSO.

08. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DETERMINA IL TEMPO QUALE LE COMMISSIONI DEVONO ESPLETARE I LAVORI CONCORSUALI E LE MODALITA' DI ASTENZIONE DEGLI ELABORATI DELLE PROVE SCRITTE AI CONCORRENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA DOPO L'APPROVAZIONE DEI LAVORI ANZIDETTI.

ART. 37

INCARICHI ESTERNI DI DIREZIONE DI UNITA' OPERATIVE

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DELLE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE O COMUNQUE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' AVER LUOGO, CON ATTO DI GIUNTA, SU DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI PROPRI DELLA QUALIFICA DA RICOPRIRE EVENTUALMENTE ACQUISITI ANCHE CON PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO MATURATE PRESSO ENTI PUBBLICI.

02. E' CONDIZIONE INDEFETTIBILE CHE IL POSTO DA RICOPRIRE SIA PREVISTO NELLA PIANTA ORGANICA E VACANTE, ANCORCHE' PER MALATTIA O INDISPONIBILITA' DEL TITOLARE. NEL QUAL CASO IL CONTRATTO SI ESTINGUE DI DIRITTO AL RITORNO IN EFFETTIVO SERVIZIO DI QUEST'ULTIMO.

03. IL CORRISPETTIVO MONETARIO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE MEDIANTE CONTRATTO A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO DI CUI AL PRIMO COMMA NON INCONTRA I LIMITI DI VALORE FISSATI NEGLI ACCORDI DI LAVORO VIGENTI PER IL COMPARTO DELL'IMPIEGO PUBBLICO LOCALE. E' IN OGNI CASO FATTA SALVA LA SUBORDINAZIONE GERARCHICA AL SEGRETARIO COMUNALE E FUNZIONALE AL SINDACO DELLE PERSONE ASSUNTE MEDIANTE LE PREDETTE FORME CONTRATTUALI.

04. I POSTI RICOPERTI DA PERSONALE COLLOCATO NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE O SUPERIORE SI CONSIDERANO COMUNQUE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ISTITUTO.

05. LA GIUNTA RICORRE AGLI INCARICHI ESTERNI DI CUI AI COMMI CHE PRECEDONO, SPECIALMENTE, ALLORCHE', SI RISCONTRI L'IMPOSSIBILITA' O COMUNQUE LA DIFFICOLTA' A REPERIRE TALI FIGURE PROFESSIONALI ATTRAVERSO NORMALE RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.

06. I CONTRATTI A TERMINE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO AVERE

DURATA SUPERIORE ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DUNQUE AI CINQUE ANNI E SONO PROROGABILI. PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 38

INCARICHI INTERNI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. LA GIUNTA COMUNALE DI MARLIANA PUO' INDIVIDUARE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' SERVIZI OVVERO PIU' UNITA' OPERATIVE SIMILARI, CONFERENDO L'INCARICO DI DIREZIONE A FUNZIONARIO IN POSSESSO ALMENO DELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE, A TEMPO DETERMINATO PER TRE O CINQUE ANNI, SU DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DA FISSARSI PER REGOLAMENTO E SEMPRECHE' SE NE RAVVISINO L'OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA.

02. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO CHE, PIU' PUNTUALMENTE, SARA' QUANTIFICATO DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE. TALE TRATTAMENTO AGGIUNTIVO CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO STESSO. S. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI UNA DELLE AREE FUNZIONALI PUO' ESSERE ATTRIBUITO AL VICE- SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 39

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTENUTO PROFESSIONALE O DI PECULIARE QUALIFICAZIONE OVVERO IN CASI DI PARTICOLARE NECESSITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 , 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

02. TALI CONTRATTI DEVONO CONNETTERSI ALLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ED INDIVIDUATE ATTIVITA'. ESSI SONO LIMITATI NEL TEMPO E NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL PERIODO DI TRE ANNI.

03. ANCHE I CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SONO STIPULATI PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. LO STATO DI QUIESCENZA NON E' PRECLUSIVO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CHE POTRA' REALIZZARSI ANCHE NELLA FORMA DEL NEGOZIO DI LAVORO OCCASIONALE OVVERO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

ART. 40

SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI RUOLO ASSENTE O IMPEDITO PER LUNGO PERIODO

01. ALLORCHE', PER UNA QUALSIASI EVENIENZA (MATERNITA', MALATTIA, INFORTUNIO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO ETC.) , SI VERIFICHI UNA VACANZA DI PERSONALE DI RUOLO PER UN PERIODO SUPERIORE AI DUE MESI, E' FACOLTA' DELL'ENTE PROVVEDERE, ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI PARI QUALIFICA E PER UN PERIODO STRETTAMENTE CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELL'ASSENZA DEL DIPENDENTE SOSTITUITO, COL SOLO LIMITE DELLA DISPONIBILITA' DI BILANCIO E DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE RECAE DALL' ARTT. 16 DELLA

LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 , N. 56 , IN TEMA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE IN POSSESSO DEL SOLO REQUISITO DELL'ADEMPIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

02. I RAPPORTI DI LAVORO DI CUI AL PRIMO COMMA SI ESTINGUONO DI DIRITTO AL VENIR MENO DELLA CAUSA CHE LI HA DETERMINATI. ESSI NON POTRANNO ESSERE INSTAURATI CON LA STESSA PERSONA SE NON SIA TRASCORSO UN PERIODO DI TEMPO PARI ALLA DURATA DEL SERVIZIO ESPLETATO.

03. E' TUTTAVIA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE CONFERMARE NEL SERVIZIO, NEL RISPETTO RIGOROSO DEI LIMITI DEI PRECEDENTI COMMI, COLORO CHE A QUALSIASI TITOLO ABBIANO SOSTITUITO GLI ASSENTI NEI PRIMI 60 (SESSANTA) GIORNI.

CAPO 02 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

ART. 41

LE UNITA' OPERATIVE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE.

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARLIANA RICONOSCE NEGLI UFFICI: RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SEGRETERIA, TECNICO, POLIZIA, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA MILITARE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, PROTOCOLLO E ARCHIVIO, LE STRUTTURE FONDAMENTALI E PORTANTI PER LA VITA ED IL BUON FUNZIONAMENTO BUROCRATICO DELL'ENTE. A CAPO DI TALI STRUTTURE, O RAGGRUPPAMENTI DI ESSE, SONO PREPOSTI, PER QUANTO CONCERNE LE UNITA' OPERATIVE SEMPLICI, ISTRUTTORI DIRETTIVI E/O TECNICI; SONO PREPOSTI INVECE ALLE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE, FUNZIONARI ABILITATI AD ASSUMERE VESTE ESTERNA NEI RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, SECONDO QUANTO PIU' SPECIFICAMENTE RISULTERA' STABILITO IN APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER LA PARTICOLARE RILEVANZA CHE L'UFFICIO RAGIONERIA E L'UFFICIO TECNICO HANNO NELL'ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE DI MARLIANA, I COMPITI E LE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI TALI UFFICI SONO ESEMPLIFICATIVAMENTE INDIVIDUATI IN VIA GENERALE NEI SUCCESSIVI ARTT. 42 E 43 .

ART. 42

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

01. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, O IL SUO SOSTITUTO, E', AI SENSI ANCHE DI QUANTO SARA' STABILITO NEL SUCCESSIVO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 57 , RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO. HA LA RESPONSABILITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI.

02. ADOTTA, INOLTRE. ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO IN:

- A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI, RICHIESTA DI LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI, CHE RISULTINO ESECUTIVI DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI E COMUNQUE DI IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI;
- B) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI CONTABILI E LORO

ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE O DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

C) FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE, ANNUALE E PLURIENNALE, PER CAPITOLI E PROGRAMMI;

D) ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI SPECIFICI;

E) SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;

F) PROPOSIZIONE ALLA GIUNTA DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;

G) ORDINAZIONE DEL PAGAMENTO DI SPESE IMPEGNATE IN BASE A LEGGE, CONTRATTO O SENTENZA PASSATO IN GIUDICATO;

H) PROPOSIZIONE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEL SUO UFFICIO, ALLA GIUNTA COMUNALE, DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARE INFORMALI ED ALLE LICITAZIONI PRIVATE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTARI;

I) APERTURA DEI CONTI CORRENTI POSTALI;

L) EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI CASSA, STATISTICHE SUI FLUSSI DI CASSA, RATEIZZAZIONI E SIMILI.

03. LE INCOMBENZE DI CUI ALLA LETTERA A),G), H) COMMA PRECEDENTE, POTRANNO ESSERE DELEGATE ALL'ECONOMO COMUNALE, SEMPRECHE' LE DUE CARICHE NON COINCIDANO. NELL'ATTUAZIONE DELL'INCOMBENZA DI CUI ALLA LETTERA E) SEMPRE DEL COMMA PRECEDENTE, IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA DOVRA' GARANTIRE LA REGOLARITA' LEGALE DELLA SPESA.

04. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, COMUNQUE, ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE TENENDO PRESENTE LE SEGUENTI VALUTAZIONI:

A) CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTERESSA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI "PRE-IMPEGNO" NEI REGISTRI CONTABILI;

B) PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO, NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;

C) CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;

D) RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE DI MARLIANA;

E) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE ALLE ASSUNZIONI DI IMPEGNI SUGLI ESERCIZI IN DIVENIRE, QUALORA SI TRATTI DI SPESA CHE GRAVI ANCHE SUI BILANCI FUTURI.

05. PROPONE AL SEGRETARIO COMUNALE SIA I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO, DEL QUALE E' RESPONSABILE, CHE L'AZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI RISPETTO A TALE PERSONALE.

06. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, INOLTRE, ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SU OGNI DELIBERAZIONE CHE COMPORTE IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI A CARICO DELL'ENTE. LA STESSA DELIBERAZIONE, GIUSTA LE PREVISIONI CONTENUTE NEL COMMA 05 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' NULLA DI DIRITTO SE PRIVA DI DETTA ATTESTAZIONE.

ART. 43

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

01. IL TITOLARE DELL'UFFICIO TECNICO, O IL SUO SOSTITUTO, RISPONDE DEI DATI RELATIVAMENTE ALLA INVENTARIAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DI QUEI BENI CHE FORMANO PATRIMONIO DEI SERVIZI ESTERNI DELL'ENTE. RENDE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, COMPRESIVI DELL'ASPETTO LEGALE, SULLE MATERIE RIGUARDANTI LE ATTRIBUZIONI DI SUA COMPETENZA E COMUNQUE, IN DEROGABILMENTE, SULLE QUESTIONI DI MAGGIOR RILIEVO.
02. GESTISCE L'URBANISTICA, L'EDILIZIA ED I LAVORI PUBBLICI, COMPRESI I BANDI DI GARA, LE GARE, L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, LE CONSEGUENTI CONTABILITA' E QUANT'ALTRO SI CONNETTA CON TALI MATERIE.
03. COLLABORA CON L'UFFICIO RAGIONERIA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.
04. E' TITOLARE DELLE MANIFESTAZIONI DI CONOSCENZA E DI DOCUMENTAZIONE, COMPRESI I RAPPORTI, LE VALUTAZIONI E LE STIME. HA CURA DI SEGUIRE L'ITER DELLE PRATICHE DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO GIACCIONO PRESSO ALTRI UFFICI, SOLLECITANDONE, SE DEL CASO, PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LA PIU' PUNTUALE DEFINIZIONE.
05. PROPONE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEL SUO UFFICIO, ALLA GIUNTA COMUNALE LE DITTE DA INVITARE ALLE GARE INFORMALI E ALLE LICITAZIONI PRIVATE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTARI.
06. PROPONE AL SEGRETARIO COMUNALE SIA I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ESTERNO, DEL QUALE E' RESPONSABILE, CHE L'AZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI RISPETTO A TALE PERSONALE.
07. PARTICOLARMENTE PREDISPONE ED AGGIORNA, CON OGNI CURA E TEMPESTIVITA', DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI DI CUI E' PAROLA NEL SUCCESSIVO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 56 .
08. ALL'INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO IL REGOLAMENTO PUO' INDIVIDUARE COMPITI E FUNZIONI, ATTINENTI AD UN SETTORE ORGANICO ED UNITARIO, DA ATTRIBUIRSI IN VIA ESCLUSIVA AD APPOSITO FUNZIONARIO. IN QUESTO CASO I PARERI DI LEGGE E LE CONNESSE RESPONSABILITA' SONO PROPRIE DEL FUNZIONARIO INCARICATO.
09. SVOLGE, OLTRE QUELLE PIU' PUNTUALMENTE INDIVIDUATE NEI COMMI PRECEDENTI, TUTTE LE ALTRE INCOMBENZE DETERMINATE DALLA PRASSI, DA APPOSITO REGOLAMENTO E DALLA LEGGE.

CAPO 03 - LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 44

NORME E PRINCIPI APPLICABILI. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E CON RINVIO RICETTIZIO DINAMICO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
02. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO, CON APPOSITA VOTAZIONE DAL PERSONALE DEL COMUNE DI

MARLIANA, ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO, SECONDO MODALITA' OPERATIVE DA STABILIRSI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE, NONCHE' IN MODO TALE CHE SIA ASSICURATA LA DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO SUPPLENTE CHE SOSTITUISCA IL TITOLARE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, OVVERO ALLORCHE' IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISULTI ISTITUITO NEI SUOI CONFRONTI.

04. QUALORA IL DIPENDENTE DA DESIGNARSI DAL PERSONALE DELL'ENTE NON VENGA TEMPESTIVAMENTE INDICATO, PROVVEDE ALLA SUA NOMINA IL SINDACO, DI CONCERTO CON IL SEGRETARIO COMUNALE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI.

CAPO 04 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 45

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO DELLO STATO, GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E LEGALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI MASSIMA IMPARTITEGLI DAL SINDACO, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITO DI DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' CAPO DEL PERSONALE, CON COMPITI DI SOVRAORDINAZIONE E COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI. EMANA DIRETTIVE ED ORDINI. PROPONE, SU RICHIESTA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE O D'UFFICIO, L'AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DAVANTI ALL'APPOSITA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, PROVVEDENDO ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL BIASIMO SCRITTO ED ALLA CENSURA. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA. RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI CHE RIGUARDANO I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

03. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORLI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

04. ASSICURA L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE COMPETENTI, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI O DI AFFIDAMENTO A DIVERSO FUNZIONARIO, A TAL FINE NECESSARI.

05. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, CON

PIENO DIRITTO D'INTERVENTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME COL SINDACO.

06. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

07. E' PARTE NEGOZIANTE, UNITAMENTE AL SINDACO, NEGLI ACCORDI DECENTRATI DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE.

08. SI PONE COME MOMENTO DI SINTESI E DI COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SFERA BUROCRATICA.

09. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE, QUANDO NON SI RITENGA DI RICORRERE ALLA FORMA PUBBLICA NOTARILE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DI COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

E) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE EDI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE SECONDO IL REGOLAMENTO;

N) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE; NE AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI; ESPRIME PARERE COMPETENTE PER LA CONFERMA IN RUOLO DEL PERSONALE A SEGUITO DEL COMPIMENTO DEL PERIODO DI PROVA;

I) E' MEMBRO DI DIRITTO NELLA COMMISSIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 80 , SECONDO COMMA.

10. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, SI AVVALE E DISPONE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE, POTENDO DELEGARE I SUOI COMPITI A FUNZIONARI DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA, SALVO QUELLI CHE PER LEGGE SIANO DI STRETTA COMPETENZA DEL SEGRETARIO, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, IL ROGITO DEI CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E LA MANIFESTAZIONE DEI PARERI DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERE.

11. SEGNATAMENTE, CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA A), DEL PRECEDENTE NONO COMMA, E' STABILITO CHE I NEGOZI AVENTI LA FORMA DI

SCRITTURA PRIVATA SONO STIPULATI DAL SEGRETARIO O FUNZIONARIO DA LUI DELEGATO DI QUALIFICA APICALE O COMUNQUE NON INFERIORE ALLA 07 , DELL'AREA AMMINISTRATIVA O TECNICO- CONTABILE, MENTRE I NEGOZI AVENTI FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA SONO ROGATI DAL SEGRETARIO E STIPULATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE DI QUALIFICA APICALE O COMUNQUE NON INFERIORE ALLA 07 DELL'AREA AMMINISTRATIVA O TECNICO- CONTABILE, COSI' COME I NEGOZI PER ATTO NOTARILE SONO STIPULATI DAL SEGRETARIO OVVERO DA FUNZIONARIO APICALE O COMUNQUE NON INFERIORE ALLA 07 . SPETTA ALLA GIUNTA INDICARE DI VOLTA IN VOLTA IL FUNZIONARIO COMUNALE ADIBITO ALLA BISOGNA, FERMO RESTANDO CHE IL SEGRETARIO HA UNA COMPETENZA GENERALE E RESIDUALE.

12. LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) DEL COMMA 09 , ANCHE IN OSSEQUIO A PRINCIPI DI SPECIALIZZAZIONE MA, FUNZIONALITA'. PUO' ESSERE RISERVATA DAL SEGRETARIO, PREVIA ANCHE DELEGA GENERALE, AL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPETENTE PER MATERIA. IN TAL CASO LA RESPONSABILITA' DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA O DI CONCORSO SPETTA AL FUNZIONARIO CHE HA PRESIDUTO LA COMMISSIONE DELIBERANTE.

ART. 46

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE DI MARLIANA PREVEDE LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO. QUESTI SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LO COADIUVA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE PER UN PERIODO MAI SUPERIORE A DUE MESI NEI CASI DI VACANZA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE PUNTUALI MODALITA' DI ACCESSO AL POSTO DI VICE SEGRETARIO, DA ISTITUIRSI.

TITOLO 03

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 01 - LE COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 47

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE DI MARLIANA PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE. SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02 - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

ART. 48

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE DI MARLIANA PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN' AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE , ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 49

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FUNZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 50

CONCESSIONI A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON I CRITERI CHE POSSIBILMENTE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO

DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE. IN CASO DI COMPROVATE URGENTI NECESSITA' E/O DI OBIETTIVA CONVENIENZA, E' POSSIBILE L'AFFIDAMENTO A TERZI ANCHE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, PURCHE' IN QUESTO CASO IL CONSIGLIO COMUNALE L'APPROVI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

04. IL COMUNE DI MARLIANA, OVE ECONOMIE DI SCALA LO RENDANO OPPORTUNO, PUO' STIPULARE CON ALTRI ENTI LOCALI APPOSITA CONVENZIONE, DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , AL FINE DI AFFIDARE CONGIUNTAMENTE CONCESSIONI DI PUBBLICI ESERCIZI A TERZI.

ART. 51

AZIENDE SPECIALI E CONSORTILI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE SARA' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA, IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI REVISORE DEL CONTO.

SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE

E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE AZIENDE SPECIALI ESISTENTI, RENDENDOLI CONFORMI ALLA LEGGE ED ALLE PRESENTI NORME.

11. PER RAGIONI DI ECONOMIA DI SCALA O DI UNIFORMITA' DI SERVIZI SU AREE GRAVITAZIONALI OMOGENEE, IL COMUNE DI MARLIANA PROVVEDE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRIMO COMMA PARTECIPANDO A CONSORZI TRA ENTI LOCALI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 52 O GESTENDO I SERVIZI ATTRAVERSO APPOSITA AZIENDA CONSORTILE.

ART. 52

ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE "ISTITUZIONI" ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'; E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI O PER SOLI TITOLI.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA' CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE DA ASSEGNARSI ALLE ISTITUZIONI; NE' DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MARLIANA ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE "ISTITUZIONI" E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 53

SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INTERVENTI FINANZIARI

ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE' OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI OD ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLE SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE DI MARLIANA SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL COMUNE DI MARLIANA INTENDE AVVALERSI DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, EVENTUALMENTE DA DISCIPLINARE MEDIANTE CONVENZIONE SENZA ONERI PER IL COMUNE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI UFFICI DI ALTRI COMUNI, SPECIE QUANDO VI SIA NECESSITA' DI RICORRERE A STRUTTURE TECNICHE O AMMINISTRATIVE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE O CHE IL COMUNE NON ABBA CONVENIENZA O POSSIBILITA' DI ISTITUIRE.

TITOLO 04

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO 01 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 55

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI

PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALL GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, SE ISTITUITA, CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, SECONDO LE DISCIPLINE FISSATE NEL PRECEDENTE ARTT. 07 E NEL PRECEDENTE QUINTO COMMA DELL' ARTT. 12 DI QUESTO STATUTO.

ART. 56

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, PRECISANDO PER IL PRIMO ANNO DELLA SUA VIGENZA GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE, SECONDO ANCHE QUANTO GIA' INDICATO NEL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 10 .

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

CAPO 02 LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 57

GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRAINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO L'APPOSITO UFFICIO DI RAGIONERIA, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED

ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO.

IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE. L'UFFICIO TECNICO E' TENUTO A PRESTARE O UN AUSILIO OPERATIVO PER RENDERE POSSIBILE UNA CORRETTA E TEMPESTIVA TENUTA DEL LIBRO DEGLI INVENTARI.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI. L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA PROVVEDE CON DELIBERA MOTIVATA.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03 LE ATTIVITA' CONTRATTUALI

ART. 58

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE DI MARLIANA PROVVEDE AGLI APPALTI DI ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. TRA LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSO DALLA VIGENTE NORMATIVA, DEVONO ESSERE PREFERITE QUELLE CHE CONSENTONO, IN

SEDE DI GARA, L'APPREZZAMENTO NON SOLO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA MA ANCHE DI QUELLA TECNICA E GESTIONALE DI RISULTATO.

04. RESTA FERMA, PER CASI ECCEZIONALI, L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA, NELLA FORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA O DEL COTTIMO FIDUCIARIO.

05. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SOLO A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI, IL COMUNE PUO' PREFERIRE IL TERZO CONTRAENTE AVENTE SEDE PRINCIPALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, UNO DEI SOGGETTI INDICATI AL NONO COMMA, LETTERA A) E ALL'UNDICESIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 45 DI QUESTO STATUTO.

CAPO 04 LA TESORERIA ED IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 59

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE, LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

CAPO 05 - IL CONTROLLO INTERNO ED IL REVISORE DEI CONTI

ART. 60

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI

UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 61

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLO DI ELEGGIBILITA' FISSATO DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

ART. 62

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, NEI MODI E TRA LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE, CHE ABBAIA IL REQUISITO PER LA CARICA A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON SIA PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA IN CARICA.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE, SALVO INADEMPIENZA, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO. LA REVOCA E' COMUNQUE DA ESCLUDERSI NELL'IPOTESI DI CONFLITTO SULLE VALUTAZIONI DELL'EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL REVISORE CHE ABBAIA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ARTICOLO O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALTRI DAI QUALI E' STATO SCELTO, DECADE DALLA CARICA.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA D'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO IN OGNI CASO, UN TERMINE DI 10 (DIECI) GIORNI PER PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

ART. 63

SOSTITUZIONE DEL REVISORE

01. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA ENTRO UN MESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, CON VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 64

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO,

PRIVILEGIANDO ANCHE L'ASPETTO DI ORGANO DI CONSULENZA DELL'ENTE.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE IL REVISORE

HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO. ESSO E' TENUTO AD

ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI NONCHE' LA REGOLARITA' DEI FATTI

GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE EDI CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE O MODIFICHE PATRIMONIALI.

03. SONO PUNTUALI COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI QUELLI:

A) DI ACCERTARE CHE L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI SIA AVVENUTA NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON

L'ADOZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ;

B) DI CONTROLLARE LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, NETTEZZA URBANA E GLI INDICI DI COPERTURA DEI CONTI AD ESSI INERENTI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

04. ESSO E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA, OGNI SEI MESI, E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA

NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTI UTILI A

CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. IL REVISORE E' SPECIFICATAMENTE TENUTO A SEGNALARE

ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL REVISORE PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

REDATTA AI SENSI DI LEGGE E PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE.

06. IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA ESSO

MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE DOVENDO PRESENZIARE IN TALE EVENIENZA ALLE RELATIVE RIUNIONI.

07. IL REVISORE DEVE PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA, INDIVIDUANDO ANCHE QUELLE FORME TECNICHE-

OPERATIVE CHE POSSONO CONSENTIRE UN EFFETTIVO QUESTO ARTICOLO. AD ESSO POTRANNO ESSERE CHIESTI, QUALORA VI SIA LA SUA

DISPONIBILITA', APPORTI COLLABORATIVI E CONSULTIVI DI PECULIARE RILIEVO E LA SUA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI CHE COMUNQUE

ABBIANO RILEVANZA ECONOMICO-CONTABILE, POTENDOSI A LUI RICHIEDERE ANCHE SPECIFICHE RELAZIONI E ATTESTAZIONI OLTRE QUELLE PREVISTE

DALLA LEGGE SUL CONTO CONSUNTIVO E LE ALTRE PREVISTE NEI PRECEDENTI COMMI DI QUESTO ARTICOLO.

ART. 65

DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL REVISORE FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, CHE RITENGA CENSURABILI. IL REVISORE NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO.
02. QUANDO LA DENUNCIA PROVENGA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL REVISORE DEVE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO, MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 66

RETRIBUZIONE DEL REVISORE

01. L'INCARICO E' RETRIBUITO APPLICANDO LE TARIFFE STABILITE PER LEGGE. POSSONO DETERMINARSI CORRISPETTIVI ULTERIORI, SOLO IN RELAZIONE A COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AL REVISORE DAL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO E/O DA APPOSITE CONVENZIONI, LA CUI QUANTIFICAZIONE SARA' PREVISTA DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE INDICATO NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 06 QUINQUES DEL D.L. 12.01.91 , N. 06 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15.03.91 , N. 80.
02. CON APPOSITO DISCIPLINARE DI INCARICO VENGONO DETERMINATI I COMPITI E L'ONORARIO DEL REVISORE DEI CONTI.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 67

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARLIANA PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E AL FINE DI COORDINARE, ORGANIZZARE E GESTIRE, UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02 FORME COLLABORATIVE

ART. 68

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNALE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE.

ART. 69

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, SECONDO QUANTO GIA' ANTICIPATO NEL PREGRESSO ARTT. 54 .
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI LA FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 73 , E SPECIALMENTE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, POSSONO ESSERE STIPULATE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI E ATTIVITA' DI ASSISTENZA E PIU' LATAMENTE SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE, ALLORCHE' QUESTO NON RIESCA A SODDISFARE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE O ALLORQUANDO LO CONSIGLINO PARTICOLARI ESIGENZE DI LUOGO E DI TEMPO DA EVIDENZIARSI NELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO.

ART. 70

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 51 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI;

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 71

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE DI MARLIANA E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI D'INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 PRINCIPI GENERALI

ART. 72

PRINCIPI E STRUMENTI

01. IL COMUNE DI MARLIANA VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DI ENTRAMBI I SESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE;

02. AL FINE DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' COMUNALE IL COMUNE:

A) ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' COMUNALE;

B) ATTUA I PRINCIPI SUL DIRITTO D'ACCESSO DEI SINGOLI CITTADINI E DEI GRUPPI AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;

C) VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN NELL'AMBITO COMUNALE;

D) ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE;

E) FAVORISCE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELL'AMBITO DEL COMUNE E DELLE SINGOLE FRAZIONI;

F) PROMUOVE L'ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO CON IL COMPITO DI

COADIUVARE GLI ORGANI ELETTIVI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI ED IL CUI FUNZIONAMENTO SARA' STABILITO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02 LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 73

LIBERE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE DI MARLIANA PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLE ATTIVITA' DEL COMUNE STESSO E, PARTICOLARMENTE, VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' E DELLE INIZIATIVE DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE A QUESTI FINI SONO QUELLE FORME ASSOCIATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE PERSEGUENDO ISTITUZIONALMENTE SCOPI DI INTERESSE COLLETTIVO.

03. LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE ESSERE COSTITUITA IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, OVVERO ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 E SEGG. DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O DI COMITATI.

04. LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE VIGENTI NORMATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA, SODDISFACENDO IN PARTICOLARE LE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 25.01.1982 , N. 17 , IN TEMA DI DIVIETO DI ASSOCIAZIONI SEGRETE.

05. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE CHE I PROPRI RAPPRESENTANTI SI INCONTRINO CON IL SINDACO E/O CON LA GIUNTA PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA RISPETTO AD ATTI

OD INIZIATIVE COMUNALI.

06. LO SCOPO SOCIALE RISULTANTE DALLO STATUTO, O DALL' ATTO COSTITUTIVO DELLA FORMA ASSOCIATIVA, DEVE RISPONDERE A RAGIONI DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI, O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.

ART. 74

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

01. IL COMUNE DI MARLIANA RICONOSCE L' APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COMUNQUE COSTITUITE AL CONSEGUIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO, VALORIZZANDO L' IMPEGNO SOCIALE E CULTURALE, L' AFFERMAZIONE DI VALORI DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE.

02. SONO ATTIVATI PROGRAMMI DI INIZIATIVE, INSTAURATE FORME DI COLLABORAZIONE PER L' ESERCIZIO DI ATTIVITA', AGEVOLANDO L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE PRIVILEGIANDO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NEL CASO DI REALIZZAZIONI DI SERVIZI SOCIALI CHE RICHIEDONO RICORSO A CONVENZIONI ESTERNE.

03. IL COMUNE INDIVIDUA LE FORME PIU' IDONEE PER LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI UTENTI QUANDO DEBBANO ESSERE ASSUNTE INIZIATIVE CORRELATE AL SETTORE DI LORO ATTIVITA'.

CAPO 03 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NORME SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 75

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO SEI MESI DALL' ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L' ISTRUTTORIA E L' EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 76

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.
04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.
05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 04 LE INIZIATIVE POPOLARI

ART. 77

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI ELETTORI SINGOLI O ASSOCIATI, RESIDENTI NEL COMUNE, POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI, E LE PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI COMPETENTI; COPIA DELLE STESSE E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 08 (OTTO) GIORNI.
03. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE SULL'ISTANZA 30 (TRENTA) GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.
04. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE E SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI, LE PETIZIONI DA

ALMENO IL 05 (CINQUE) PER CENTO DEI CITTADINI E LE PROPOSTE DA NON MENO IL 10 (DIECI) PER CENTO.

05. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM.

06. IL SINDACO PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE GIORNO. IL SINDACO E', ALTRESI', TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI.

07. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI ASSUNTI DAGLI ORGANI COMUNALI IN ESITO ALLE ISTANZE, PETIZIONI E ALLE PROPOSTE IL SINDACO DA NOTIZIA PER ISCRITTO AL PRIMO SOTTOSCRITTORE.

CAPO 05 LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ART. 78

PRINCIPI GENERALI SUL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM, DA REALIZZARSI SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, E' VOLTO A REALIZZARE UN COORDINAMENTO FUNZIONALE TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPLETAMENTO NEI LIMITI CONSENTITI ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

02. IL REFERENDUM DEVE RIGUARDARE O LA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, O LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DI UN ATTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' AMMESSO SE LA LEGGE PREVEDE CHE QUEL DETERMINATO ATTO DEBBA ASSUNTO SOLO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

04. I REFERENDUM NON POSSONO ESSERE INDETTI SU MATERIE DI NON ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E SU QUESTIONI ATTINENTI;

A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, E DECADENZE;

B) IL PERSONALE COMUNALE O DI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, DIPENDENTI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE;

C) LO STATUTO ED I REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI;

D) I PROVVEDIMENTI INERENTI IL BILANCIO, LA CONTABILITA', L'ASSUNZIONE DI MUTUI, L'EMISSIONE DI PRESTITI E L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE;

E) IL PIANO REGOLATORE GENERALE. NON SONO AMMESSI ALTRESI' REFERENDUM SU MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE NELL'ULTIMO BIENNIO, QUALORA LA STESSA CONSULTAZIONE ABBAIA AVUTO ESITO NEGATIVO.

05. HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI MARLIANA.

ART. 79

REFERENDUM AD INIZIATIVA DEGLI ORGANI COMUNALI

01. PER REALIZZARE LA CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA SU QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

DELLA COMUNITA' DI MARLIANA, PUO' ESSERE EFFETTUATO UN REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM VIENE INDETTO, DI REGOLA, PER CONSULTARE, SU UNA QUESTIONE DETERMINATA, GLI ELETTORI DELL'INTERO COMUNE. NEL CASO DI QUESTIONI CHE RIGUARDANO IN MODO SPECIFICO UNA SINGOLA FRAZIONE O LOCALITA' PUO' ESSERE INDETTO UN REFERENDUM RISERVATO AGLI ELETTORI RESIDENTI IN QUELLA FRAZIONE.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE L'ENUNCIAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AI CITTADINI. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO UNIVOCO E CHIARO, DEVE RIGUARDARE UN SINGOLO OGGETTO E DEVE CONSENTIRE AI CITTADINI UNA RISPOSTA IN TERMINI DI "SI" O DI "NO" .

ART. 80

REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO, ALTRESI', DA UN O DI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE NON INFERIORE AL 10 (DIECI) PER CENTO.

02. NEL CASO DI RICHIESTA DI REFERENDUM AVANZATA DAI CITTADINI, I PROMOTORI, DOPO AVER PROCEDUTO ALLA RACCOLTA DELLE FIRME, DEBBONO SOTTOPORRE IL TESTO DEL QUESITO AD UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO E DA TRE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE, DELLA QUALE IL SEGRETARIO COMUNALE E' MEMBRO DI DIRITTO, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED A UN ESPERTO PER IL QUESITO PROPOSTO, NOMINATO DALLA GIUNTA DA RICERCARSI NELL'AMBITO DEGLI UFFICI COMUNALI. TALE COMMISSIONE DELIBERA SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ARTT. 78 E NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 79 .

03. LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA, ASSUNTA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA RICHIESTA AVANZATA E COMUNICATA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA.

ART. 81

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. L'ACCOGLIMENTO DI UNA PROPOSTA DI REFERENDUM NON HA EFFETTO VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE TUTTAVIA IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM, A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA PROPOSTA DI REFERENDUM SI INTENDE ACCOLTA QUANDO ESSA ABBA RIPORTATO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

03. IL REFERENDUM E' DA CONSIDERARSI VALIDO QUANDO ALLA CONSULTAZIONE PARTECIPI ALMENO IL 50 (CINQUANTA) PER CENTO PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.

04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 82

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. CON REGOLAMENTO SONO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FIRME E DI VALUTAZIONE DELLA LORO REGOLARITA', DI INDIZIONE DEI COMIZI. DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

02. I REFERENDUM SI SVOLGONO IN UN'UNICA TORNATA ANNUALE NEL PERIODO INDICATO NEL REGOLAMENTO. IL BILANCIO PREVENTIVO CONTIENE UNA SPECIFICA ALLOCAZIONE CONTABILE PER LA COPERTURA DELLE SPESE.

03. I REFERENDUM NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 06 DIFENSORE CIVICO

ART. 83

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE DI MARLIANA PUO' ISTITUIRE, CON EVENTUALE RICORSO ALLA FIGURA GIURIDICA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI EFFIGIATA NEL PREGRESSO ARTT. 54 , L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE. SE ISTITUITO, E' DISCIPLINATO DALLE REGOLE SCOLPITE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI DI QUESTO CAPO 06 .

03. PIU' SPECIFICAMENTE LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO POSSONO ESSERE AFFIDATE, PREVIA CONVENZIONE E NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO, AL TITOLARE DELLA MEDESIMA CARICA PRESSO ALTRO COMUNE OVVERO PRESSO LA PROVINCIA DI PISTOIA. UN'APPOSITA CONVENZIONE DISCIPLINA I CONSEGUENTI RAPPORTI FINANZIARI.

ART. 84

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI SEGNATI AL COMUNE.

02. RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO. PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO, CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E BENE" .

ART. 85

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE NON ABBIANO INCARICHI DI PARTITO OVVERO NEL SINDACATO E PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA', AUTOREVOLEZZA ETICA E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. ESSO DEVE ESSERE IN POSSESSO, PREFERIBILMENTE, DI UN

DIPLOMA DI LAUREA E, DEVE AVERE GIA' MATURATO ESPERIENZA ALMENO QUINQUIENNALE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO CHE DI MEMBRO ELETTIVO DI PUBBLICI ORGANISMI.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DEL CULTO:

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI OD IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI DI RILEVANTE ENTITA';

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE, CHI E, CONIUGE DI DETTE PERSONE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICANTE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA DI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 86

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA QUALE E' TENUTA ANCHE A FORNIRE ATTREZZATURE D'UFFICIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO CON L'ASSENSO DEL SEGRETARIO COMUNALE E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, COMUNALE, E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO CHE ANCH'EGLI E' TENUTO A RISPETTARE NEGLI STESSI

TERMINI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 87

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE PER MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E COMUNQUE ENTRO LA PRIMA META' DEL MESE DI SETTEMBRE. ESSA E' RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALE, IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 88

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA UN'INDENNITA' DA DETERMINARSI CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA INTESA, SE DEL CASO, CON I SOGGETTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI TALE FUNZIONE.

02. L'ATTO CONSILIARE DEVE ESSERE DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI AL CONSIGLIO.

TITOLO 03

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E GLI ISTITUTI DI TRASPARENZA

CAPO 01 L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

ART. 89

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' GARANTITO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

02. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARLIANA SONO

PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE E PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE, POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

03. AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E INOLTRE ASSICURATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI ATTI EMANATI DAL COMUNE. IL MEDESIMO DIRITTO E' ASSICURATO ANCHE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN RELAZIONE AL LORO SCOPO SOCIALE.

04. IL DIRITTO SI ESERCITA MEDIANTE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI ED ESTRAZIONE DI LORO COPIA. LA RICHIESTA DI VISIONE E COPIA E' SODDISFATTA DAL COMUNE CONTEMPERANDO GLI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI DEL RICHIEDENTE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' E

BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NON COMPORTA IL PAGAMENTO DI ALCUN TIPO DI ONERE. IL RILASCIO DI COPIE E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DEL LORO COSTO, SECONDO QUANTO STABILITO CON REGOLAMENTO.

ART. 90

LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. OLTRE AGLI ATTI DAI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, CON REGOLAMENTO SONO DETERMINATE LE CATEGORIE DI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE LIMITATO O TEMPORANEAMENTE RINVIATO IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE OVVERO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE E' TUTELATO DAL REGOLAMENTO IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI SALUTE, QUELLE PERSONALI E FAMILIARI E QUELLE ECONOMICHE.

03. PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA POSSONO ESSERE STABILITE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI PREVEDENDO LA LORO ESIBIZIONE PARZIALE O IN FORMA AGGREGATA, E CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

04. LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO SONO DISPOSTE DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

ART. 91

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIAMO RICHIESTA LE INFORMAZIONI DI CUI ESSO DISPONE RIGUARDO ALLE PROPRIE FUNZIONI, ALLE AZIENDE, AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' CUI ESSO PARTECIPA, ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE.

02. LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE SALVO IL RIMBORSO

DELLE EVENTUALI SPESE PER LA LORO ESTERNAZIONE.

03. IL COMUNE METTE ALTRESI', A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI, LE PROPRIE STRUTTURE ED I PROPRI SERVIZI AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E OPERANTE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.

CAPO 02 - GLI ISTITUTI DI TRASPARENZA

ART. 92

COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

01. IL COMUNE ADEGUA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUA COMPETENZA ALL'OBIETTIVO DI PREVENIRE E IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI LA LEGGE RICHIEDA O CONSENTA L'ACCERTAMENTO DI REQUISITI MORALI, IL COMUNE LA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

03. FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE DI DENUNCIA DI FATTI DI REATO, GLI ORGANI DEL COMUNE FORNISCONO SPONTANEAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONGONO CHE POSSONO COSTITUIRE UTILI INDIZI O ELEMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

ART. 93

RAPPORTO AL CONSIGLIO

01. ENTRO LA FINE DI APRILE DI OGNI ANNO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANALITICA, RIFERITA ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE, AVENTE PER OGGETTO I CONTRATTI, LE CONVENZIONI, LE CONSULENZE E GLI AUSILI FINANZIARI.

02. LA RELAZIONE INDICA DISTINTAMENTE PER CIASCUNO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO:

A) L'ORGANO O GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HANNO DISPOSTO LA STIPULAZIONE O L'EMANAZIONE E LA RELATIVA DATA;

B) L'ATTO BASILARE DEL CONSIGLIO CHE NE COSTITUISCE L'EVENTUALE FONDAMENTO;

C) L'OGGETTO, LO SCOPO E L'IMPORTO DI SPESA O DI ENTRATA;

D) IL CONTRAENTE ED IL METODO SEGUITO PER LA SUA SCELTA PER GLI AUSILI IL BENEFICIARIO;

E) LE VARIANTI DI PROGETTO INTERVENUTE IN CORSO D'OPERA ED I RELATIVI IMPORTI;

F) GLI EVENTUALI RITARDI REGISTRATI RISPETTO ALLE SCADENZE CONTRATTUALI PER GLI AVANZAMENTI E LA CONCLUSIONE DEI LAVORI O COMUNQUE

PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO O PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI L'AUSILIO E' STATO CONCESSO;

G) I SUBAPPALTI AUTORIZZATI;

H) LE REVISIONI PREZZI E LE PENALI EVENTUALMENTE DISPOSTE;

I) LE CONTROVERSIE LEGALI CONNESSE ALL'ATTO O AL PROVVEDIMENTO ED IL RELATIVO ESITO;

L) OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A CONSENTIRE AL CONSIGLIO L'ESERCIZIO DEL SUO RUOLO DI CONTROLLO.

03. IL DIBATTITO SULLA RELAZIONE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

TITOLO 04

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01 - LO STATUTO, I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE.

ART. 94

STATUTO

01. LO STATUTO, AI SENSI DI QUANTO SPECIFICATO NEL PREGRESSO ARTT. 01 , CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE.

AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 20 (VENTI) PER CENTO DI CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 95

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DAL STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI T DISPOSTO DALL'ARTT. 77 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI INTERNI, SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 (QUINDICI) GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

07. I REGOLAMENTI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SCADENZA DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE.

DEVONO COMUNQUE ESSERE GARANTITE, IN RELAZIONE AL TIPO DI REGOLAMENTO, ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' ULTERIORI RISPETTO ALLA SEMPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA', PROVVEDENDOSI DI REGOLA ANCHE ALLA LORO STAMPA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI E, SE STAMPATI, LE LORO COPIE DEVONO ESSERE CONSEGNATE AI RICHIEDENTI AL PREZZO DEL PURO COSTO.

08. L'OMOLOGAZIONE DA PARTE DI ORGANI STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI O DI QUALSIVOGLIA ALTRO ENTE PUBBLICO NON SI RIFLETTE COMUNQUE SULL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SOTTOPOSTO A TALE INCOMBENZA.

ART. 96

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI GIUSTA ANCHE LA SPECIFICAZIONE DEL COMMA I), LETTERA L) DEL PRECEDENTE ARTT. 29 .

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 , DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'. TALI ORDINANZE D TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AL PREFETTO DI PISTOIA.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE TERZO COMMA.

TITOLO 05

LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 01 - LE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97

MODIFICAZIONI ED ABROGRAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTT. 04 , COMMA TERZO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGRAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE, TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 98

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, PURCHE' COMPATIBILI CON LO STESSO E CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOPRAVVENUTE. LE SCADENZE RIPORTATE NEI COMMI CHE PRECEDONO HANNO VALENZA ORDINATORIA.

ART. 99

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

05. LA GIUNTA COMUNALE PROMUOVE LE OPPORTUNE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI, AI SENSI ANCHE DEL SETTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 95 .

06. UNA COPIA DELLO STATUTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA.

CAPO 02 - LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 100

NORME DI RINVIO

01. LA COMMISSIONE PER LE GARE D'APPALTO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142 , DELL' 08.06.90 E DELLA

LETTERA B), COMMA 09 DELL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO, E' PRESIDUTA

DAL SEGRETARIO COMUNALE O SUO DELEGATO, ASSISTITO DA UN FUNZIONARIO COMUNALE COLLOCATO ALMENO AL SESTO LIVELLO, CHE STENDE IL VERBALE DI GARA AUTENTICANDOLO. IL CONSEGUENTE CONTRATTO, DA STENDERSI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, E' ROGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE E STIPULATO DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE DI QUALIFICA APICALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA O TECNICO-CONTABILE SECONDO QUANTO GIA' INDICATO ALL'UNDICESIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 45 . SPETTA ALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE FISSARE EVENTUALI NORME PIU' PUNTUALI SUL TEMA.

02. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER PUBBLICI CONCORSI O SELEZIONI, FINO A NUOVA DELIBERAZIONE IN MERITO, E' LA SEGUENTE:

A) SEGRETARIO COMUNALE (PRESIDENTE) O SUO DELEGATO APPARTENENTE ALMENO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE;

B) TRE MEMBRI ESPERTI SCELTI TRA IL PERSONALE ANCHE IN QUIESCENZA DEL COMUNE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI GRADO O QUALIFICA PARI O SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO DA RICOPRIRE, ALL'INTERNO DELLA STESSA AREA;

C) UN DIPENDENTE DI ENTE LOCALE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, TENENDO CONTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL POSTO MESSO A CONCORSO.

03. PER L'ANNO 1992 , IL DISCIPLINARE DI CUI E' PAROLA NEL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 66 PUO' ESSERE FIRMATO ENTRO QUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE, LA GIUNTA COMUNALE PUO' PROVVISORIAMENTE DETERMINARE, CON DELIBERA, L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTT. 36 .

05. PER L'ANNO 1992 SI PRESCINDE ALTRESI' DAL RISPETTO DELLA PREVISIONE CONTENUTA NEL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 82 .

06. PER L'ANNO 1992 LA VOTAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, DI

CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 44 , SI SVOLGERA' ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.